

da : ARCHIVIO STORICO LOMBARDO - N° I / 1880

A n t o n i o T I R A B O S C H I

C E N N I S T O R I C I intorno alla  
VALLE GANDINO e suoi STATUTI.

copia dattiloscritta I972 L.C. - raccolta LC.

Sp.19

S.L  
7

Antonio TIRABOSCHI

da Archivio Storico Lombardo N° I / 1880

CENNI INTORNO ALLA VALLE GANDINO E SUOI STATUTI

(tralasciata la prima parte sui dati storici della Valle Gandino = si riportano i dati salienti relativi agli :

~~=ORDINAMENTI DEI COMUNI DELLA VALLE GANDINO =~~

~~XX28X~~

- II29 Un Johannes de Gandino appare estimatore di una permuta fatta dal monastero di Astino
- II52 Lo stesso fu testimonio di una sentenza pronunciata dai Consoli di Bergamo
- II68 Vendita di possedimenti di Cazzaniga, Semonte e Fiorano al Vescovo Guala .
- I200 Nel I200 la Valle Gandino offre indubbi tracce di vita commerciale ed industriale e siccome industria e commercio hanno bisogno di libertà, si fanno contemporaneamente palesi le tendenze ad affrancarsi alle pastoie feudali
- I207 Il 25 Agosto nella ~~vicina~~ fiera di S. Alessandro in Bergamo, alla presenza dei testimoni Alberto Artusi da Gandino, Mario Petroni Berlende, Pietro Gastoldo da Barzizza, il signore Attone Ficiene affittò a Marino Bianco da Barzizza una casa con corte, orto e piazzuola sul davanti, che era posta nel luogo di Gandino e che certo Zanolli aveva già acquistata da un Salvodeo, i cui eredi ne erano confinanti.  
Questo documento mi pare assai importante perchè fornisce le prove di liberi contraenti e possessori e ciò autorizza a credere che già nel sec. XIII la Valle Gandino coltivasse il lanificio e com'oggi quei valligiani portassero le loro pannine a S. Alessandro in Bergamo.
- I209# Altro atto di passaggio di terreno. Non v'è più dubbio che al principio del sec. XIII vi prosperasse il lanificio, essendochè il più antico statuto di VERTOVA ha disposizioni per l'affittanza del follo del Comune, ed il più antico statuto cittadino ha l'ordinanza del MERCATO DANDO ET CONSTITUENDO IN LOCO DE VERTOVA.  
Se il lanificio fu il più antico altre industrie erano conosciute. Nel sec. XV era in Gandino una cartiera.  
Una tradizione vorrebbe che Gandino avesse un governo indipendente già prima del mille, ma riferendosi a documenti devo limitarmi a dire che nel sec. XII Gandino aveva già industrie, commerci ed uomini ragguardevoli ; ma è d'altra parte fuori dubbio che in quel secolo ed anche il successivo eranvi FEUDATARI.

Il vescovo ed i Bonghi avevano giurisdizione feudale a Vertova, la famiglia Ficiena l'aveva a Gandino, il vescovo e forse anche i Suardi l'avevano a Gazzaniga ed a Fiorano.

1183 I comuni non tardarono ad approfittare della facoltà, loro concessa dal trattato di Costanza ( 1183 ) di compilare i propri statuti.

1216 Milano ce li offre nel 1216.

Bergamo ne ne offre preziosissima raccolta, sebbenemutilata dal tempo, fatta circa la metà del sec. XIII e contenente le disposizioni degli anni 1236, 32, 20, 15 e finanche del 1204.

Nello stesso tempo Vertova compilava i suoi, i quali formano oggidì la raccolta più completa di statuti rurali che si conosca; poichè dalla loro prima compilazione vengono senza alcuna interruzione fin verso la fine del sec. XV. Contemporaneamente ai primi statuti di Vertova ci resta pure un frammento di quelli di Leffe, poichè andarono distrutti assieme a quelli di Barzizza, Gazzaniga e Casnigo, ci offre in compenso l'atto prezioso col quale si è interamente emancipato dal Feudalismo.

1233 Quel prezioso documento fu redatto il 6 Luglio del 1233 sotto il portico della chiesa di S. Maria in Gandino ed in pubblico concilio, congregato more solito, cioè ad tolam batutam ed ad campanas sonatas.

1226 Vi sono riferiti due pubblici strumenti che appartengono agli anni 1226 e 1227, nel qual tempo i signori Guidotto e Bertramo Ficiene erano curatori di Arpinello figlio di Attone Ficiene e dominus de Cirano et de Gandino. A richiesta dei soprannominato curatori, tutti gli uomini del distretto di Arpinello e del padze suo e de' maggiori suoi si presentarono in Gandino = ad casatuirrim seu curtem de Ficienis = e qui vi confessarono che Arpinello era il loro signore, e riconobbero in lui quanto dovevano secondo il costume della Curia o Valle di Gandino.

1211 Ma Aprinello era destinato ad essere l'ultimo signore di Gandino, poichè mentre cresceva negli anni, il Comune pure cresceva in potenza; laonde quando egli si trovò libero dai curatori, si trovo pure di fronte a una popolazione che voleva essere dichiarata maggiorenne, e che appunto a lui chiedeva la propria emancipazione.

Dal tempo in cui i curatori Guidotto e Bertramo Ficiene operavano da veri feudatari, erano passati appena sette anni, e già si riscontravano davanti ad uomini liberi, che in qualità di consoli trattano per la loro indipendenza del loro Comune.

Il nome di quei consoli dovrebbe essere scolpito a lettere d'oro : ALBERTO DI PIETRO DE OCHA = DOMENICO figlio di SIVERATO ZUCCONE di CIRANO = NEGERBONO figlio q. LAZZARO CONZALE di GANDINO. = Essi furono investiti in nome del Comune di quanto Appinello e suo padre Attone possedevano nel luogo o territorio o nei confini di Gandino e Cirano;

furono inoltre investiti tutti di tutti i pasti; albergarie affitti; agnelli; affitti; latte e di tutti i diritti ed azioni, razioni ed esazioni di qualunque nome si fossero.

Solo nel 1270 il Comune di Vertova comperò da Armanno de Bongis una pezza di terra, detta Piazza di Semonte, per 400 lire imperiali. Alla stipulazione del contratto intervennero i consoli e credenderi del palazzi, che i signori Bonghi possedeano in Vertova fin dal tempo che non mi è dato a precisare. Ancora nel sec. XIV il vescovo aveva su Vertova diritti decimali; ma nessun accenno a dipendenza del vescovo o dai Bonghi è fatta nello statuto, che serviranno di perbo a quanto segue.

## I L C O M U N E

Il lavorio che doveva produrre il Comune, incominciò dopo la rovina dell'impero di Carlo Magno. Fuorno dapprima piccoli gruppi, che godevano ciascuno di piccole estensioni di terreno e che formavano confederazioni.

Così in tutto lo statuto del sec. XIII il comune di Vertova è circostritto al villaggio omomino, però vi appare capo e centro della confederazione di ONIO, la quale aveva consiglio che pure chiamavasi CONSIGLIO DE ONIO e comprendeva i comuni che chiameremo primitivi, di Vertova, Semonte, Bondo, Barbata, Colzate, Fiorano, Gazzanag, Rova e Oneta.

Quando crebbero i bisogni della vita libera e civile, si sentì maggiormente il bisogno di riunire le forse; e Bergamo valendosi dell'autorità che esercitava sul contado, nell'anno 1263 ordinò la riunione di due, di tre e perfino di otto comunelli. In tal modo si ebbero dei comuni federativi.

Né il lavoro di ravvicinamento si arrestò a queste riunioni, poichè i luoghi, di cui ci occupiamo, giunsero alla confederazione di tutta la Valle.

Quando però la maggiore autonomia fu giudicata possibile per essersi aumentate le ricchezze e la popolazione, rinaeque lo spirito di smembramento; si sciolsero le unioni non solo, ma semplici contrade vollero sottruirsi in comune indipendente.

I minori comuni reggono difficilmente e male a sostenere le molte spese inerenti alla odierna amministrazione; ma lo spirito di autonomia continua si forte, che si preferisce trascurare la scuola, trascurare le vie comunali, il servizio medico, piuttosto che ritornare all'antico sistema delle unioni. Io che sento forse troppo l'influenza di essere nato e cresciuto in comune rurale non vorrei mai che se ne toccasse la indipendenza; ma non posso però non fare voti che certe gare meschine e certi particolari interessi lascian<sup>ti</sup> luogo a liberi consorzi, i quali, rendendo possibili risparmi da un lato, permetteano dall'altro di provveder meglio allo sviluppo di quelle istituzioni che sono richieste dai tempi in cui viviamo.

Nel vecchio statuto di Vertova sono frequenti le tracce del dominio Vescovile, poichè vi si nomina ad ogni tratto,

l'orbo, il sedume, la casa, la curia, la porta, la serio-  
la dell'episcopato; ma non vi rimane più alcun indizio  
edella dipendenza del Comune dal Vescovo.

1400  
1300

Al contrario fin dal principio del sec. XIII, appare la  
dipendenza del comune di Vertova dalla città, essendo  
chè i consoli dovevano giurare di salvare l'onore e i  
precetti del Comune e del Podestà di Bergamo.

Gli statuti de Vertova e di Leffe, li troviamo quindi  
veduti e confermati dai giudizi di Bergamo, i quali ordi-  
navano eziandio ai Consoli che non si servissero d'altro  
statuto, che non fosse stato primo approvato dall'Ufficio  
del Comune di Bergamo.

1421

Gli statuti di Gandino fatti da uomini discreti del Co-  
ed approvati dal Podestà di Bergamo dopo la volontaria de-  
dizione fatta alla Veneta Repubblica, avvenuta nel 1427  
si ~~erem~~ aprono colla dichiarazione di fedeltà ed abbedien-  
za verso di essa e verso i suoi rettori; gli statuti do-  
vevano inoltre soggiacere alle aggiunte, diminuzioni,  
mutazioni e correzzioni della repubblica, alla cui inse-  
gna dovevasi maggior rispetto, mentre era proibito rap-  
presentare in luoghi pubblici o privati l'insegna di  
qualunque altro principe. Allo scopo di evitare l'inde-  
gnazione e la disgrazia della repubblica, fu ordinato  
che colui che facesse qualcosa contro di essa, fosse pas-  
sibile di tutto il danno e di tutte le spese che ne potes-  
sero derivare, e che i suoi parenti e consanguinei fino  
alla 4a generazione, fossero tenuti a mantenere, il Comu-  
ne indenne ed illeso ( Stat. di Gandino cap. I36).

La Repubblica aveva concesso alle valli che s'intendesse  
separate dalla città ed in niun modo sottoposte alla  
giurisdizione nè all'ufficiali di essa; ma la città vi  
mandava i suoi nobili per vicari e tendeva per ogni via  
a quel sistema che noi oggidì chiamiamo di accentramento.  
Appaiono frequenti i segni della giusta resistenza dei  
nostri Comuni contro le pretenzioni cittadine.

### I VICINI

Così erano chiamati gli abitanti del Comune. Dai 15 ai  
70 anni dovevano osservare i comandamenti dei consoli  
che non fossero contro l'onore del Comune di Bergamo,  
o contro i buoni costumi. Era ~~xeminxix~~ xommunata la  
pena di 22 denari imperiali a quel vicino che evitasse  
di obbligarsi e di entrare in breve per il Comune : chi  
avesse rifiutato un ufficio doveva pagare 5 soldi impe-  
riali ed inoltre assumerlo, salvo legittimo impedimento.

Nessun vicino diveva ospitare, dar consiglio, ne aiuto  
a chi non pagasse il dovuto al Comune; si doveva ugualmente  
rifiutare ospitalità consiglio ed aiuto, ai banditi ed  
agli eretici. Il debito Comunale risultante alla fine di  
ogni anno veniva addossato in parti uguali ai vicini ai  
quali imponevansi eziandio, di fare le opere rustiche,

che consistevano specialmente nella manutenzione delle strade, dei ponti e del prato comunale.

Ad essi erano pure tenuti coloro che venivano ad abitare nel comune dovevano inoltre pagare l'ammissione od entrata. Chi veniva ad abitare nel luogo o territorio di Ieffe, doveva pagare L. 5. = imperiali per l'entrata le quali servivano alla manutenzione dei molti ponticelli (brevia) del Comune.

Chi fosse venuto a stare a Vertova e vi avesse preso moglie ereditiera, pagava solo 20 soldi e poteva servirsi dei mulini e del prato Comunale, come gli altri vicini.

Nello statuto di Vertova del 1301, trovasi per la prima volta, accennata la distinzione dei vicini in, gentili e popolo.

#### PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

Erano del Comune la Chiesa ~~ma~~ quanto ad essa apparteneva, i mulini, le taverne, il follo, le acque, alcuni parti, boschi ed alcune vie.

Lo statuto regolava l'uso che i vicini potevano fare e a guardare le proprietà comunali e private eleggevansi dei campai. Il comune affittava i suoi edifici certe acque e certi prati; ed è notabile che già dalla prima metà del sec. XIII, il Comune di Vertova aveva venduto delle terre. Molte ~~terre~~ erano inconvenientiate, cioè se ne proibiva l'uso o si limitava l'uso comune sia rispetto al modo che al tempo. Erano in convenientia le viti, i chiosi (clausa) tutti i frutti ed i seminati; era punito chi avesse tagliato o svelto un albero in terra altrui, come pure chi fosse stato veduto a togliere cerro e faggio nelle sorti degli uomini e nel diviso del Comune di Vertova. I nomi di sorte e diviso che sono frequentissimo negli statuti di Vertova, sarebbero per sè già indizio evidente del costume di distribuire a sorte e periodicamente le terre fra gli uomini di una località: costume generalmente seguito se vogliamo tener conto dei molti luoghi che fra noi sono tuttodi designati col nome di sorte, sorticella, sortagnola e della voce lotto, pure generale a designare una delle varie porzioni in cui sia stata divisa una sostanza. Ma gli statuti di Vertova sono per sè eloquentissimi poichè proibiscono di dare delle sorti ai debitori del Comune ed ordinano che nessuno debba recarsi a tagliare in qualche sorte, senza il permesso degli arti suoi consorti. A tale costume germanico allude Tacito, colle seguenti parole: "Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur"; facilitatem partiendi camporum spatia praestant; arva per annos mutant, et superest ager".

1460

Di questo antichissimo costume di coltivare a vicenda le terre possedute in Comune, a noi non rimangono che le parole e le disposizioni statuarie sopra ricordate.

Mentre a Sarlouis già luogo di frontiera tra la Francia e la Germania, il terreno coltivabile è tuttora posseduto in comune e la divisione si fa periodicamente per estrazione a sorte.

Al tempo dei nostri primi statuti, vediamo già sostituita in proporzioni ragguardevoli, la proprietà privata a quella in comune : così ponevansi le basi di quel sistema che, continuato fino ad oggi, ha fatto scomparire, quasi ogni esempio di terre comunali,

Già al tempo della 2a compilazione degli statuti di Gandino, anno 1460, imponevasi tale rispetto alla proprietà privata, che, chi avesse strappato o rimosso un termine, era punito colla pena di L. 20.= imperiali. oltre quella portata dai li statuti di Valle e di Bergamo.

Il primitivo statuto di Vertova era così geloso della conservazione degli averi del Comune, che proibiva non solo di fer doni con essi, ma puniva perfino, chi osasse farne la proposta; e quello spirito di conservazione di estendeva tanto che i vicini dovevano giurare di non fare alcun dono se non ai poveri per l'amor di Dio. A questa ordinanza si piteva fare eccezione al disopra del termine nel luogo detto Zevernego; oltre il quale ogni vicino aveva facoltà di dare cibo e bevanda a chi meglio piacesse. Però se anche oltre quel termine qualcuno facesse violenza per avere più di un denaro si doveva chiamare soccorso ed inseguire il violentatore.

Più tardi fu statuito che si potesse far doni, coll'avere del Comune, ma solo a condizione che ciò fosse fatto per voto concorde di 5/6 della credenza e dalla presenza di 12 buoni vicini.

Successivamente fu ancora disposto che dal consiglio e coll'assenso di 12 vicini si potesse donare, ai frati predicatori, ai frati Minori, agli ermetiatri di Bergamo e alla Misericordia di Vertova.

Nel 1248 fu ordinato in pubblico consiglio e successivamente fu confermato che maschi e femmine, dai 15 ai 60 anni giurassero ogni quinquennio di salvarsi, mutuamente gli averi. Tutti i vicini di Leffe dai 12 ai 60 anni dovevano prestare giuramento, di salvare i beni e le robe del Comune e di impedire con ogni potere che fosse qualche cosa in danno di esso.

#### CONSIGLIO MAGGIORE O ARENGO

I vicini di Vertova incominciano a farne parte a 15 anni e cessavano a 70, forse perchè l'età era impedimento a recarsi alle adunabze che tenevansi in luogo aprteo e abbastanza lontano da alcune abitazioni, essendo che

CONCILIO significava eziandio adunanza dei Comuni Confederati. Quello, di cui, parla lo statuto di Vertova chiamavasi concio de Honio, del quale facevano parte quella parte di terra della Valle di Gandino, che sono sulla destra del Serio, cioè quelle compreve tra Rova e le contrade di Bondo-Barbada con Oneta; così dal punto centrale, in cui radunavasi l'aringo, potevasi avere distanze di parecchi chilometri.

Il consiglio federativo di Honio presenta tali caratteri di antichità e di importanza per sistema costitutivo da meritare uno studio speciale.

Le unioni generali di Vertova teneansi nella piazza di S. Maria o nella piazza detta di CROVE VIA; l'aringo di Leffe si radunava sotto il portico della Chiesa di S. Michele. Nel principio del sec. XIII ed ancora nel XIV, si convocava il consiglio PER TOTAM PUISATAM o AD SONUM CAMPANE ED AD DOTAM BATUTAM. Vi doveva intervenire uno per ogni FOCO, cioè famiglia, sotto pena di quattro denari imperiali; ne si poteva partirne senza il permesso dei consoli.

L'arengo di Gandino componevasi di 80 BUONI VIRI, che dovevano eleggersi o confermare ogni anno; aveano autorità e libertà di fare qualunque cosa che avessero giudicata necessaria per il Comune.

Quando Peja sì fu costituita in Comune, formò i propri statuti ed ebbe il suo aringo, che componeasi dei Consoli, dei credenderi e di 18 uomini, cioè sei per ciascuna delle TRE contrade; fra le altre attribuzioni avea anche quella di eleggere il parroco, allo stesso modo che l'aveva il Consiglio di Gandino, di Vetrova e degli altri Comuni.

#### CREDENZA, CREDENDERI. (Consigliatori)

I credenderi, consiliatori, o come noi li chiameremmo Consiglieri, erano in numero di 21 a VERTOVA, di 3 a Semonte, di 12 a Gandino, Leffe e Gazzaniga; venivano eletti nel modo indicato più avanti; dovevano intervenire alle adunanzze della credenza e del consiglio sotto pena di 4 denari ogni assenza; le multe venivano ripartite fra i credenderi più diligenti. Nessuno, che non fosse credendero, poteva andare in credenza né accostarlesi tanto da poter udire i discorsi; di questa ordinanza erano tanto gelosi, che la si faceva giurare, e si condannava i trasgressori alla pena di 12 denari imperiali. Siffatte disposizioni mi richiamano alla memoria quel pellegrino che "andò nella presenza del Re e dei suoi baroni, e disse in credenza quel che aveva fatto" (Novella del Sacchetti) =

La voce credenza di questo passo è spiegata segretezza e tale spiegazione conviene forse alla credenza dei ns. statuti.

Gli inviti alle adunanze si recavano ai singoli credenderi. Siccome esigevasi che i consoli dessero l'esempio di puntualità, davasi a loro l'incarico di suonare la campana per la chiamata, e mancando si applicava loro la pena di quattro denari imperiali ogni volta. Nel giorno e nell'ora stabilita per l'adunanza i consoli doveano suonare la campana, lasciando tra l'uno e l'altro suono tanto tempo quanto un uomo poteva impiegare nel venire dalla chiesa di S. Maurizio di Colzate alla Chiesa di Vetrova. (distanza di un Km.) Quei credenderi, che dopo il terzo suono non erano presenti o non avevano oltrepassata la torre degli eredi di certo Bonaventura di Vertova per recarsi alla credenza, doveano pagare 4 denari imperiali. E curioso il modo col quale si misurava il tempo.

#### PODESTA' DEL COMUNE.

1278

Nello statuto di Vertova è ammessa come possibile l'esistenza nel comune di un podestà, ma non è manifesto che vi sia stato. Invece nel frammento del vecchio statuto di Leffe si legge che in un consiglio comunale generale, tenuto il 7 Novembre 1278, fu deliberato che il POTESTAS COMUNIS DE LEFFE potesse far ragione pleharia fra gli uomini di Leffe sino alla somma di 5 soldi imperiali, e che i consoli, di esso comune, potessero sentenziare fino alla somma di due soldi.

Vi fu pure ordinato che l'affitto del mulino del comune ~~non~~ non si potesse ottenere senza il permesso del podestà o della credenza.

1283

Nel 1283 fu statuito che il podestà e i consoli di Leffe potessero giudicare del danno che ciascun vicino, avesse recato in terra altrui. L'esistenza del podestà in ogni comune rurale è tale fatto che io ho riscontrato per la prima volta in questi due statuti, i quali non dicono da chi fosse eletto o mandato.

E' dunque necessario distinguere il podestà del Comune dal Podestà della Valle, che fu anche detto Vicario o rettore. L'intervento di questo nelle cose del Comune si manifesta molto frequente negli statuti compilati dopo la dedizione alla Repubblica, e di lui si occupa specialmente lo statuto della Valle.

Il VICARIO era sempre un patrizio di Bergamo, che talora prendeva a luogotenente un nobile di Gandino. Egli aveva l'obbligo di risiedere in quel borgo della Valle, che fosse giudicato più opportuno dai Comuni di essa, e questi designarono sempre Gandino.

Doveva amministrare il diritto e tenere continuamente un notaio, la cui nomina spettava agli anziani della Valle. Nel civile giudicò dapprima fino alla somma

1569

di L. 100. == imperiali e dopo il 1569 di lire 200. ==.  
Nel giorno del suo ingresso doveva giurare di rispettare rigorosamente gli statuti, le consuetudini, i diritti e le buone usanze. Non poteva stare assente dalla Valle oltre i 15 giorni, ed anche per questo dovevansi chiedere il permesso della Repubblica, dei rettori di Bergamo e degli anziani della valle, i quali, secondo lo statuto confederativo, dovevano essere letti in numero di 8 dal vicario e da 5 valligiani. Gli anziani erano così ripartiti : 2 a Gandino, 1 a Vertova, 1 a Gazzaniga 1 a Barizza, 1 a Leffe; 1 a Casnigo, 1 a Colzate e a Cene. Essi rappresentavano la Valle, ed a maggioranza di sei aveano la facoltà di deliberare le spese, di far tutto quello che spettava alla comunità, ed esizandio di eseguire i mandati della Repubblica. Duravano in ufficio 6 mesi, dopo il qual tempo si faceva nuova nomina, avverando che si doveva confermare almeno 2 dei vecchi. Era loro applicata la pena di 5 soldi imperiali ogni volta che fossero mancati ai consigli, nei quali dovevano fare e dire quello che avessero creduto utile per l'onore e stato della Valle. Nominavano il tesoriere della Valle, e di lui regolavano tutte le operazioni.

#### C O N S O L I.

Dovevano giurare di reggere il Comune colla massima giustizia e con interessamento; di osservare e di far osservare gli statuti del Comune, salvo però l'onore e i precetti del podestà e del Comune di Bergamo; di conservare e difendere sotto la loro responsabilità gli averi e gli onori del comune; di mantenere la chiesa, il campanile, le campane, il portico di essa e tutte le cose che ad essa fossero utili e necessarie; di scacciare dal comune i banditi e i ladri; di non stare assenti dal comuni oltre i 15 giorni di seguito, che furono poi limitati ad otto; di fare certe affittabze e di visitare i mulini una volta al mese.

I consoli duravano in ufficio un anno, ne potevano essere rieletti se non dopo 4 anni. Allo scadere dovevano pagare e far pagare tutti i debiti contratti durante la loro reggenza. Se mai avessere fatta alcuna frode in danno del Comune erano tenuti ad una doppia ammenda, ed erano pure condannati a pagare quei creditori del comune, di cui avessere trascurata l'esazione.

#### B U O N I V I R I

Secondo lo statuto di Vertova la credenza doveva eleggere TRE = BUONI UOMINI =, d'età superiore ai 50 anni, i quali avessero la facoltà di condannare di assolvere dalle accuse fatte per infrazione del precetto di non

lavorare alla festa. Nell'antico statuto di Leffe era ordinato che, insorgendo le liti fra vicini per qualche terra, i consoli dovessero eleggere uomini del comune a fedinire quella lite, onde non fossero piati fra vicini. Lo statuto di Gandino provvedeva che il Consiglio avesse a eleggere 2 buoni viri a sindici e procuratori della chiesa e della Misericordia del Comune e dei po-veri. Ad evitare oddi, divisioni e spese tra i vicini obbligava i consoli e credenderi del comune ad eleggere due o tre uomini discreti ed idonei per definire le controve-rsie che fossero per insorgere tra vicini; si dovevano comporre amichevolmente ~~qualeviene~~, e le parti pote-vano essere costrette ad accettare le decisioni di que-gli uomini discreti sotto pena di L. 10.= imperiali.

#### EMENDATORI DEGLI STATUTI

Brano tre e si eleggevano a sorte in pubblico consiglio secondo il modo e lo statuto di Bergamo. Avevano l'inca-rico di introdurre negli statuti quelle modificazioni e quelle soppre-sioni o aggiunte, che fossero sugerite dall'esperienza o dalle mutate circostanze. Essi le por-tavano in pubblica assemblea per la discussione ed appro-vazione e poscia sottoponevansi al visto ed alla appro-vazione del giudice e del podestà di Bergamo.

#### C A N E P A R I O

A lui incombeva di custodire tutto quello che dal comune gli era stato consegnato in roba, denari e pegni, di cui doveva tener nota esatta, come anche delle spese fatte per il comune. Doveva render conto ad ogni richiesta dei consoli e della credenza, ed era tenuto a esigere l'affito del fodro da quelle persone che non avessero pagato nel tempo prestabilito. I consoli gli fissavano la cau-zione che doveva dare, e per garanzia era tenuto ad ob-bligare sè ed i suoi averi sotto pena di L. 50.00 imperia-li. Era gravemente multato se, possedendo oltre i 20 soldi del comune, non lo avesse manifestato alla creden-za, e non avesse chiesto quale uso doveansi fare.

#### FATTORI DELLA RAGIONE o REVISORI DEI CONTI.

La credenza doveva in ggni anno assumere tre uomini buoni e idonei, i quali giurassero di fare scrupolosamente la ragione dei consoli; del canepario e di tutti coloro che avessero conti col comune. Nel 1294 fu statuito che tra i fattori della ragione fosse sempre un credenterio. Devzano infliggere la pena di 5 soldi imperiali a quei consoli e campari, che trovassero negligenti nell'adem-

mento dei loro doveri, e non prendessero tutte le persone colte a far danno nelle convenienze del comune.

La ragione doveasi fare 2 volte all'anno, cioè il 1º Gennaio e la festa di S. Pietro; questa seconda ragione doveasi conservare presso i fattori di essa, e da qui credo vnga dettato SAN PIETRO GIUDICA DAL VERO, che si dice spesso quando nel gioco sorge qualche contestazione.

#### NOTAIO DEL COMUNE

Aveva l'obbligo di fare tutte le scritture e carte che potessero abbisognare al comune; dovea inoltre obbedire ai precetti dei consoli. Quando egli non fosse pronto al servizio, i consoli dovevano servirsi di un altro notaio a sue spese. Durante la seduta della credenza era obbligato a stare nella Piazza.

#### CAMPAGNI

Vetrova ne eleggeva 6, dei quali 4 ad VILLAM. cioè a prestare servigi nel comune, e due ad BUSCOS, cioè per la custodia dei boschi e dei divisi. Avevano l'obbligo di far scrivere entro otto giorni le accuse fatte, e di obbedire ai consoli. Nel 1304 fu ordinato che dovessero recarsi a Bergamo a loro spese per prestare giuramento. Mentre la credenza era in seduta; essi dovevano stare in piazza.

#### CALCATORI

Era loro ufficio di calcare, cioè di distinguere il comune dal diviso, il divido dai divisi, il comune di Vertova dal comune maggiore di Honio, di visitare le andate, le vie, i sentieri, le callaje; di porre i termini e di curare che non fossero rimossi.

#### MODO DI ELEZIONE DEGLI UFFICIALI DEL COMUNE.

Secondo lo statuto di Vertova si era elettore a 15 anni ai 60 anni, ed il migliore di ogni FUOCO, o casa, doveva recarsi alla elezione degli ufficiali.

I debitori del Comune non potevano essere eletti ad alcun ufficio, nè si poteva ~~legge~~ eleggere se stesso, parenti affini o persona che non dimorasse continuamente nel comune. Non poteva essere più di un ufficiale nella stessa casa, e la rielezione poteva farsi solo dopo un certo intervallo che variò da 1 a 6 anni. Voleasi tanto rispettata la libertà di voto che era proibito sotto pena di 12 den. il suggerire di eleggere una piuttosto che un'altra persona. Chi era stato eletto non poteva rifiutarlo.